



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 139/16**

Lussemburgo, 21 dicembre 2016

Sentenza nelle cause riunite C-20/15 P  
Commissione / World Duty Free Group (già Autogrill España SA) e  
C-21/15 P Commissione/Banco Santander SA e Santusa Holding SL

**Secondo la Corte, il Tribunale dell'UE ha commesso un errore di diritto annullando la decisione della Commissione che ha dichiarato un regime tributario spagnolo incompatibile con il mercato interno**

*Il Tribunale non ha correttamente applicato il requisito di selettività degli aiuti di Stato, che gli imponeva di verificare se la Commissione avesse dimostrato il carattere discriminatorio del regime spagnolo di deduzione delle acquisizioni di partecipazioni azionarie in società estere*

Secondo la legge spagnola relativa all'imposta sulle società, qualora l'acquisizione, da parte di un'impresa assoggettata all'imposta in Spagna, di una partecipazione azionaria in una «società estera» sia almeno del 5% e sia detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l'avviamento finanziario derivante da tale acquisizione può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell'imposta sulle società cui è assoggettata l'impresa. La legge precisa che, per essere qualificata come «società estera», una società dev'essere assoggettata a un'imposta analoga a quella prevista in Spagna e le sue entrate devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all'estero.

Secondo il diritto tributario spagnolo, l'acquisizione di una partecipazione azionaria, da parte di un'impresa assoggettata all'imposta in Spagna, in una società stabilita in Spagna non consente di contabilizzare separatamente, a fini fiscali, l'avviamento finanziario risultante da tale acquisizione. Per contro, l'avviamento può essere ammortizzato in caso di raggruppamento di imprese.

Nell'ottobre del 2007, a seguito della denuncia di un operatore privato, che chiedeva di sapere se tale meccanismo di deduzione, applicabile alle acquisizioni di partecipazioni azionarie in società estere, dovesse essere qualificato come aiuto di Stato, la Commissione ha avviato un procedimento d'indagine formale. Il procedimento sulle acquisizioni di partecipazioni effettuate all'interno dell'Unione europea è stato chiuso con decisione del 28 ottobre 2009<sup>1</sup>, quello relativo alle acquisizioni di partecipazioni effettuate fuori dell'Unione, con decisione del 12 gennaio 2011<sup>2</sup>. Tali decisioni dichiarano incompatibile con il mercato interno il regime istituito dalla legge spagnola e prevedono il recupero da parte della Spagna degli aiuti concessi.

Tre imprese stabilite in Spagna, World Duty Free Group (già Autogrill España), Banco Santander e Santusa Holding, hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare le decisioni della Commissione. Con sentenze del 7 novembre 2014<sup>3</sup>, il Tribunale ha annullato le due decisioni della Commissione, ritenendo che essa non avesse dimostrato il carattere selettivo del regime spagnolo. La Commissione ha quindi adito la Corte di giustizia al fine di ottenere l'annullamento delle sentenze del Tribunale. Essa fa valere un errore di diritto commesso dal Tribunale nell'interpretazione del requisito di selettività.

<sup>1</sup> Decisione 2011/5/CE, del 28 ottobre 2009, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere C45/07 (ex NN51/07, ex CP9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag.48).

<sup>2</sup> Decisione 2011/282/UE, del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C-45/07 (ex NN51/07, ex CP9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU L 135, pag. 1). Tale decisione è stata oggetto di due rettifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale il 3 marzo 2011 e il 26 novembre 2011.

<sup>3</sup> Sentenze del Tribunale del 7 novembre 2014, Autogrill España SA/Commissione ([T-219/10](#)) e Banco Santander SA e Santusa Holding SL/Commissione ([T-399/11](#)) (v. comunicato stampa n.°145/14).

Con la sua sentenza odierna, **la Corte annulla le due sentenze del Tribunale e gli rinvia le cause.**

La Corte ha giudicato che, in sede di applicazione del requisito di selettività – uno dei requisiti che devono essere soddisfatti al fine di poter qualificare una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE-, il Tribunale ha commesso un **errore di diritto, avendo annullato parzialmente le decisioni controverse della Commissione con la motivazione che quest'ultima non avrebbe individuato una categoria di imprese come l'unica ad essere avvantaggiata dalla misura fiscale.** La Corte ricorda che l'unico parametro pertinente per dimostrare la selettività di una misura fiscale nazionale consiste nel verificare se quest'ultima sia tale da favorire talune imprese rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal regime tributario generale, e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato che può essere qualificato come discriminatorio. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non può trarsi dalla giurisprudenza la conclusione per cui, al fine di dimostrare la selettività di una misura nazionale, la Commissione sia in ogni caso tenuta a individuare una categoria particolare di imprese come l'unica ad essere favorita dalla misura.

La Corte constata che la Commissione ha motivato la selettività delle misure con la circostanza che queste ultime derogano al regime generale spagnolo dell'imposta sulle società e operano una discriminazione fra imprese che si trovano in una situazione analoga sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal regime in parola: le società residenti che acquisissero partecipazioni azionarie del 5% in un'altra società residente, infatti, non possono beneficiare del vantaggio fiscale conferito dalla misura contestata. Per contro, il beneficio della misura in discussione è riservato unicamente alle imprese che effettuino un'acquisizione di partecipazioni azionarie almeno del 5% in un'impresa estera. La Corte pone del resto in rilievo che un requisito di applicazione di un aiuto può costituirne il fondamento del carattere selettivo, se tale requisito mette in luce una discriminazione nei confronti delle imprese che ne sono escluse. Di conseguenza, **la Corte dichiara che il Tribunale ha commesso un errore di diritto giacché, senza aver verificato se la Commissione avesse dimostrato il carattere discriminatorio della misura in discussione, ha concluso per la mancanza di selettività della misura con la motivazione che la Commissione non aveva individuato una categoria particolare d'impresa la quale fosse l'unica ad essere favorita dalla misura fiscale di cui trattasi.**

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*